

# Per la Cassazione l'atto di dotazione del trust non è imponibile

Il presupposto per la tassazione si realizza solo al trasferimento ai beneficiari

/ Maurizio CASALINI

Nel mese di giugno, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha concentrato numerose controversie in materia di **imposte indirette sul trust** in due udienze, producendo così altrettante sentenze conformi in punto di diritto. Le pronunce giungono alle medesime conclusioni: il trasferimento di beni dal disponente al trustee non corrisponde a un trasferimento di ricchezza e quindi non comporta l'assoggettamento ad alcuna imposta proporzionale sui trasferimenti; né esiste un'imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione, come era stato invece affermato da un precedente quanto discusso orientamento della Suprema Corte.

Il primo gruppo di tre sentenze (n. [15453](#), n. [15455](#) e n. [15456](#)) coeve del 7 giugno 2019 confermano definitivamente l'orientamento già espresso nell'ordinanza n. [1131](#) del 17 gennaio 2019.

In sostanza, il concetto che viene ribadito è che l'atto di dotazione di un trust **non sia tassabile** ai sensi del DLgs. [346/1990](#) in quanto realizza un trasferimento al trustee "solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo [...] mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi si verificano solo le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari".

Nella citata sentenza n. 15453 viene oltremodo precisato che "l'acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si ricollega l'imposta [...] l'atto di costituzione del trust, l'atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex [art. 53](#) Cost. né per il disponente, la cui utilità rappresentata dall'effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all'[art. 2740](#) c.c.) peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di **capacità contributiva** prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata".

In pratica, il disponente definisce un programma nell'atto istitutivo e trasferisce al trustee i beni necessari per la sua realizzazione. Il trustee, accettando il

compito, diventa proprietario dei beni, ma la proprietà che acquisisce è una **proprietà funzionale**, strumentale e vincolata alla realizzazione del programma e pertanto transitoria. La trasmissione della proprietà dei beni, quindi, non è di per sé sufficiente a determinare un arricchimento del trustee e da qui la carenza di capacità contributiva, che invece rappresenta il presupposto dell'applicazione dell'imposta.

## Proprietà del trustee vincolata alla realizzazione del programma

La suprema Corte, in tre precedenti pronunce (n. [13626/2018](#), n. [31445/2018](#) e [734/2019](#)), era giunta ad una articolata conclusione, in funzione delle diverse strutture del trust, affermando che:

- non fosse applicabile l'imposta di donazione se il trust fosse traslativo, ma il trasferimento dei beni al trustee risultasse caratterizzato da **transitorietà**;
- fosse invece applicabile l'imposta se il trust fosse di tipo traslativo ed il trasferimento a favore del trustee facesse emergere subito la capacità contributiva;
- non fosse in ultimo applicabile l'imposta di donazione al trust cosiddetto **autodichiarato**.

Il valore aggiunto delle tre sentenze gemelle depositate a giugno 2019 è che, invece, applicano univocamente il medesimo principio a tre **fattispecie diverse** e più precisamente:

- la sentenza n. 15453/2019 decide in relazione a un trust "di garanzia" istituito per la "costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita";
- la sentenza n. 15455/2019 riguarda un trust "istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente", quindi un **trust liberale**;
- la sentenza n. 15456/2019 verte su un trust "autodichiarato", con causa non precisata nel testo della sentenza.

Viene, così, superato il dubbio, più volte sollevato, che il principio enunciato in una decisione fosse applicabile esclusivamente al caso esaminato.

L'importanza di queste pronunce è che **stabilizzano** la giurisprudenza della Corte. Ora occorre riflettere sulle loro conseguenze.